

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Decreto 24 maggio 2001 n. 67

Nuove misure preventive per l'afta epizootica

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Considerato il permanere di focolai di afta epizootica solo in alcuni Paesi dell'Unione Europea;

al fine di consentire la ripresa del mercato degli animali destinati agli allevamenti di San Marino, tutelando comunque il patrimonio zootecnico sammarinese;

Visto il Decreto 20 maggio 1996 n. 48 (Misure contro l'afta epizootica)

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87 (Regolamento veterinario di igiene)

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 21 maggio 2001 n.69;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

A far data da oggi e fino a nuova disposizione l'importazione di animali vivi destinati all'allevamento, appartenenti alle specie sensibili dell'afta epizootica (bovini, suini ed ovicapri) è vietata solo per gli animali provenienti dal Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda e Francia; per quest'ultimo Paese il divieto è limitato alle seguenti regioni: Bretagna, Loira, Normandia, Calais, Picardie.

Art. 2

Sono abrogate le disposizioni di cui al Decreto 15 marzo 2001 n. 38

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 maggio 2001/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Lonfernini – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesca Michelotti